

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 26

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2007)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Lazio

Trasmessa alla Presidenza il 16 gennaio 2008

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

PROSPETTO PRATICHE PERVENUTE	<i>pag.1</i>
L'ABNORME PRODUZIONE NORMATIVA IN CAMPO FISCALE, LA ROTTURA DEL RAPPORTO FISCO-PROFESSIONISTI CONTABILI, LA POSIZIONE DEL GARANTE E IL SUCCESSIVO CAMBIAMENTO DI ROTTA NELLA POLITICA FISCALE.	“ 2
LA “ COMPLIANCE”, IL COSTO DELLA POLITICA E LA SPESA NEL CAMPO DELLA RICERCA	“ 7
IL PROBLEMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	“ 11
IL TETTO SUGLI STIPENDI DEI MANAGER PUBBLICI: UN ESEMPIO DI MORALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	“ 15
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE: UNPROBLEMA IN VIA DI SOLUZIONE	“ 17
IL PREAVVISO DEL FERMO AMMINISTRATIVO. NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO	“ 18
LA TARSU DEL COMUNE DI CASSINO, LA GOSAT SPA (CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE) E LA CONFCONSUMATORI – NECESSITA' DI INDAGINI FISCALI	“ 21
GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI	“ 24
INDAGINE CONDOTTA DAL GARANTE PER VERIFICARE L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO DA PARTE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO	“ 27
ALLEGATI	“ 28

	Istanze complessive pervenute al 31/12/2006	Istanze pervenute al 31/12/2007	Totale Compl.
RIMBORSI (imposte IRPEF IRES ILOR IVA)	1283	122	1405
AUTOTUTELE (avverso Acc. Verif. Cart. Esatt.)	541	120	661
Prat. Imposta ICI	279	25	304
Prat. Imposta IRAP	21	3	24
Prat. Imposta TARSU	21	9	30
Tasse automobilistiche	63	9	72
Imposte di Succ.ne e Registro	50	21	71
Canone TV	6	4	10
Fermo Amm. Veicoli	19	60	79
Iscrizioni ipotecarie	0	21	21
Pareri mancato funz. Uffici	62	16	78
Istanze non di competenza	166	25	191
TOTALE	2511	435	2946
N. Udienze tenute	185	37	222
N. Accessi Uffici	26	3	29
N. Delibere emesse	27	1	28
Incontri con scolaresche	9	2	11
Partecipaz. Convegni e Manif.	19	17	36
Pratiche definite o archiviate			2800
“ in attesa di notizie			136
“ da istruire			10

L'ABNORME PRODUZIONE NORMATIVA IN CAMPO FISCALE, LA ROTTURA DEL RAPPORTO FISCO-PROFESSIONISTI CONTABILI, LA POSIZIONE DEL GARANTE E IL SUCCESSIVO CAMBIAMENTO DI ROTTA NELLA POLITICA FISCALE.

Nella relazione al Ministro dell'Economia, relativa al 1° semestre 2007, scrivevamo quanto segue:

“Abnorme, intollerabile, asfissiante, opprimente sono alcuni degli aggettivi che il Garante ha colto nei contatti avuti con i contribuenti e con i professionisti contabili, a proposito della produzione normativa in campo fiscale.

Già in precedenti relazioni era stata segnalata l'esigenza fortissima di una tregua legislativa.

Purtroppo, ciò non si è verificato. Anzi, la dose è stata smisuratamente rincarata con gli ultimi provvedimenti.

A proposito della dichiarazione del vice Ministro Vincenzo Visco, che definisce “pazzesco” l'invio telematico delle dichiarazioni in ottobre, quando nel resto del mondo questi adempimenti cadono in aprile, un contribuente lamenta il fatto che “pazzesche” sono le dichiarazioni italiane. Probabilmente, dice il contribuente, nel resto del mondo si compila un modulo semplice e se così fosse, anche in Italia le dichiarazioni dei redditi potrebbero essere spedite addirittura entro il 31 gennaio. Viceversa, con la dichiarazione italiana siamo in presenza di un vero e proprio auto

accertamento fiscale nel quale il fisco chiede tutti i dati che normalmente gli uffici raccolgono in sede di verifica. Conclude il contribuente, con vena umoristica, che se il 740 del 1993 venne definito “lunare”, l’Unico del 2007 può essere tranquillamente definito “odissea nello spazio”.

A parte il giusto sfogo del contribuente di cui sopra, ciò che preoccupa il Garante è il clima arroventato che si è creato tra fisco e professionisti contabili, il pericolo che questi ultimi non siano più collaborativi, con conseguenti effetti negativi sul gettito e su quello che è diventato ormai un miraggio: il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente che è alla base dello Statuto del contribuente.

Non si era mai verificato, a memoria del Garante, che il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti pubblicasse una lettera aperta al Vice-Ministro per l’Economia nel quale si denuncia il diffuso e crescente malcontento che pervade la società italiana. Denunciano i Ragionieri Commercialisti che i provvedimenti concernenti l’IVA sugli immobili, le modifiche agli studi di settore, le società di comodo, i rimborsi IVA sulle auto aziendali, gli elenchi clienti e fornitori, la trasmissione telematica dei corrispettivi sono stati provvedimenti frettolosi e demagogici, tecnicamente sbagliati e controproducenti, che hanno reso necessari correttivi su correttivi creando una confusione normativa ed applicativa che non ha precedenti nel passato né uguali in alcun altro Paese civile.

Aggiungono i Ragionieri che l'atteggiamento di arroganza e protervia dell'Amministrazione finanziaria mortifica il lavoro e la dignità degli operatori del settore, professionisti e dipendenti degli studi e che in tale contesto abbreviare i tempi per la presentazione delle dichiarazioni viene vissuto come una vera e propria provocazione. Concludono i Ragionieri, nella loro lettera aperta: "non crede sia giunto il momento di dimostrare sensibilità politica e coerenza tecnica e giuridica? Forse il paese se ne gioverebbe. Solo questo le chiedono i ragionieri commercialisti, invece di pletorici ed inutili tavoli tecnici".

Di altrettanto grave tenore è la posizione assunta dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, pubblicata su vari quotidiani, nella quale si notano espressioni quali "non siamo schiavi del fisco!", "il contribuente non è un suddito e merita il rispetto dovuto al cittadino!", "non parteciperemo più a tavoli di concertazione inconcludenti e ci asterremo dall'effettuare impossibili "tour de force" nell'imminenza delle scadenze fiscali", "ci asterremo altresì da qualsiasi ulteriore collaborazione declinando, se del caso, incarichi per la trasmissione di dati e comunicazioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi".

Osserva il Garante che il quadro è veramente preoccupante. Non può che essere condiviso il pensiero di coloro che ritengono che il sistema fiscale italiano è diventato sempre più complesso ed indecifrabile, tanto da mettere a disagio sia gli operatori che la stessa Agenzia delle Entrate, la quale, poiché il

legislatore legifera senza considerare gli effetti che produrrà, è costretta ad intervenire in via amministrativa per interpretare le norme, creando così ulteriori rischi, per gli operatori, di commettere errori.

E' necessario, perciò, che il sig. Ministro dell'Economia metta in essere tutti quegli accorgimenti necessari a ristabilire serenità e collaborazione con le categorie professionali interessate.

Si potrebbe, in proposito, prevedere la riproposizione di tavoli tecnici, nei quali chiedere la partecipazione di rappresentanti, espressi dall'Organizzazione Nazionale dei Garanti del Contribuente, con funzioni di pacificazione e di equilibrio nel rapporto fisco-categorie professionali.

Altro terreno di intervento del Garante potrebbe essere quello dell'istituto dell'asseverazione. Tale mezzo è stato finora scarsamente utilizzato perché, come viene rilevato dai tecnici delle categorie, l'Agenzia delle Entrate in realtà non tratta le situazioni "asseverate" in modo differente dalle altre, per cui i professionisti assumono responsabilità del tutto inutilmente.

Ebbene, il compito dell'asseverazione potrebbe essere affidato al Garante del Contribuente, esistente in ogni Regione. Non va dimenticato, infatti, che esso è un organo collegiale, al quale partecipa anche un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria." Fin qui la relazione al 1° semestre 2007.

Nel periodo successivo, la situazione è cambiata e di questo bisogna dare atto con soddisfazione al Governo ed al Parlamento. Si riferisce, in particolare, il Garante alla precisazione sulla valenza degli indicatori di

normalità economica (INE), allorquando si stabilisce che, in sede di accertamento basato sugli studi di settore, i maggiori compensi derivanti dall'applicazione degli INE devono comunque essere supportati da elementi di prova.

Altra novità importante e grandemente condivisibile è quella relativa al regime forfettario per i lavoratori autonomi con compensi fino a 30.000 euro con un criterio di cassa assoluto, che ammette tra l'altro la deducibilità dal reddito professionale, anziché da quello complessivo, dei contributi previdenziali; con la conseguenza che il reddito così determinato viene tassato con l'aliquota del 20%, sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali. A questo si aggiunga il fatto che non è dovuta l'IRAP, che non si dovranno applicare gli studi di settore, che non ci sono obblighi di versamento o di dichiarazione, che si è esclusi dagli elenchi clienti-fornitori etc. tutta musica per le orecchie del Garante, che ha sempre auspicato fin dalle prime relazioni la semplificazione negli adempimenti con conseguente riduzione dei costi amministrativi o professionali per i contribuenti minimi o marginali che dir si voglia, spesso angosciati dalla paura di commettere errori esiziali per la loro scarsa capacità economica. Non si dimentichi, tra l'altro, che molti dei c.d. contribuenti marginali o minimi sono tanti giovani costretti ad accendere la partita IVA per poter ottenere lavoro.

Conclusivamente, un plauso al Legislatore.

LA “COMPLIANCE”, IL COSTO DELLA POLITICA E LA SPESA NEL CAMPO DELLA RICERCA.

“Compliance” è un termine inglese che vuol dire: condivisione, condiscendenza, acquiescenza.

E’ un termine molto usato in occasione di convegni ai quali partecipano personaggi dell’Amministrazione finanziaria, preoccupati di ottenere dai contribuenti consenso alla loro azione di reperimento dei mezzi finanziari, destinati alla spesa pubblica.

Dal “costo della democrazia” di Cesare Salvi e Massimo Villone, Mondatori, Milano 2005, ripreso dal libro di Sergio Rizzo e Gianantonio Stella, intitolato “La Casta”, che tanto scalpore ha suscitato nell’opinione pubblica, perché ha dato luogo a numerosissimi talk_shows televisivi, nonché a dibattiti di vario genere sui mezzi di comunicazione di massa, si legge quanto segue, a proposito dell’indennità base dei parlamentari europei:

STATO	RETRIBUZIONE
- ITALIA	149.215
- AUSTRIA	105.527
- GERMANIA	84.108
- IRLANDA	83.706
- REGNO UNITO	82.380
- GRECIA	73.850
- BELGIO	72.017
- DANIMARCA	69.768
- OLANDA	66.782
- LUSSEMBURGO	63.791
- FRANCIA	63.093
- FINLANDIA	62.640

- SVEZIA	61.704
- SLOVENIA	49.860
- CIPRO	48.960
- PORTOGALLO	48.285
- SPAGNA	39.463
- POLONIA	28.056
- ESTONIA	23.064
- MALTA	17.082
- REPUBBLICA CECA	16.900
- LITUANIA	14.196
- LETTONIA	12.900
- REPUBBLICA SLOVACCA	10.656
- UNGHERIA	10.080

Alla retribuzione base vanno aggiunti i benefits e le indennità di spese generali, di viaggio, di soggiorno, quelle per gli assistenti parlamentari che portano il totale, nel caso degli italiani, a una cifra compresa tra 30.000 e 35.000 euro.

Si chiedono i contribuenti e per essi il Garante quale “compliance” si pensa di ottenere stando così le cose? Evidentemente è stata persa quella bussola che deve guidare la navigazione di una sana legislazione fiscale, quella bussola ispirata al principio dell’equità che deve essere sempre presente sia sul piano del reperimento delle risorse finanziarie che su quello della spesa.

Si chiedono i contribuenti e per essi il Garante: come si concilia il fatto che, tanto per fare un confronto con uno Stato più vicino a noi per numero di abitanti, un parlamentare francese abbia un’indennità base di 63,093 euro con un divario che, a dir poco, può essere definito eccessivo? Come è possibile che ciò avvenga da parte di uno Stato, quello italiano, che vanta un debito

pubblico che supera il 105% del PIL mentre quello francese non supera il 70% del suo PIL?

Non c'è chi non veda che solo un segnale “forte”, tanto per usare un termine così caro all'attuale premier, può aspirare ad ottenere quella “compliance”, così necessaria per la costruzione di un buon rapporto di fiducia Fisco-contribuente. Un segnale “forte” potrebbe essere quello di portare l'indennità base dei parlamentari italiani sul livello di quella francese, da subito, e non a futura memoria.

Si pensi agli effetti a cascata su tutti gli emolumenti dei consiglieri regionali, provinciali, comunali e via dicendo.

Se questa soluzione può sembrare troppo penalizzante sarebbe il caso di introdurre almeno un'aliquota IRE del 48% sulla parte eccedente i 100.000 euro annui, facendo confluire nell'imponibile qualsiasi somma, indennità e benefits percepiti dal parlamentare.

I risparmi così ottenuti o il gettito, a seconda dei casi, dovrebbe essere destinato specificamente alla politica di spesa per ottenere il rientro di quei ricercatori italiani che operano all'estero, verso i quali lo Stato italiano è stato così miope ed avaro da spingerli fuori dal territorio nazionale, privando così il nostro paese del necessario sale e lievito per il futuro.

I contribuenti ed il Garante per essi ritengono che questo sarebbe un modo per riaffermare quel principio di equità nella spesa pubblica, così mortificato nella situazione attuale.

Conclusivamente, giova rammentare alcuni dati ufficiali: l'1% è la bassissima percentuale del PIL destinata alla ricerca, tra l'altro mal distribuita come ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia; su mille occupati, quelli che lavorano nella ricerca scientifica sono circa il 6% in Francia e in Germania, il 5% nel Regno Unito, il 6% nella media europea, il 9,5% negli Stati Uniti, il 10% in Giappone, il 7% nei Paesi dell'OCSE e il 2,8% in Italia.

Infine, c'è poi da segnalare quello che può definirsi il grido di dolore del Direttore della Normale di Pisa Salvatore Settis: “al Cnrs, Cnr francese, quasi un terzo dei ricercatori sotto i 30 anni è italiano, perché noi li formiamo e loro se ne vanno?” E' stato opportunamente detto che costa almeno mezzo milione di euro formare, con almeno 21 anni di studio dalle elementari al perfezionamento, un dottore di ricerca. Un investimento massiccio sul quale uno Stato serio, consapevole di quanto sia vitale per il proprio futuro, dovrebbe scommettere.

IL PROBLEMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Nella relazione al Ministro dell' Economia, relativa al 1° semestre 2007, scrivevamo quanto segue: “ Note dolenti vanno segnalate invece nella fase di riscossione dei tributi con particolare riferimento all'uso del fermo amministrativo e delle iscrizioni ipotecarie.

Accade, in particolare, che dei contribuenti vengono casualmente a conoscenza di iscrizioni ipotecarie a loro carico senza alcuna preventiva comunicazione o meglio che esistono comunicazioni inviate tramite agenzie private con cartoline di ritorno con firme non veritiere.

A questo si aggiunga che vengono iscritte ipoteche per importi irrisori, che provocano lievitazione di costi per la mancata estensione su altra ipoteca preesistente, sempre dello stesso Concessionario. Tutto ciò, come è ovvio, crea enormi problemi al malcapitato contribuente che non è qui il caso di elencare. Si pensi solo a un contribuente, che esercita l'attività di impresa e che si vede bloccare i finanziamenti da parte dell'Istituto di credito.

Altri numerosi casi si hanno in occasione della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, che fa letteralmente cadere dalle nuvole quei contribuenti che non hanno ricevuto alcuna notifica di cartelle esattoriali o che hanno pagato e i pagamenti non sono stati correttamente registrati o che nelle vertenze tributarie hanno avuto sentenze favorevoli e gli uffici interessati non hanno provveduto a

comunicare all'esattore tale circostanza ed il conseguente annullamento delle iscrizioni a ruolo.

Altre disfunzioni si sono verificate, inoltre, in occasione di impugnazione delle cartelle esattoriali, che indicano nella Commissione Tributaria Provinciale il giudice a cui ricorrere mentre, invece, il giudice è un altro come, ad esempio, quello previsto per le sanzioni amministrative e quello previsto per i contributi previdenziali.

Inoltre, al Garante sono state segnalate dal Giudice di pace di Roma le inesattezze rilevate nei moduli di “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” di beni mobili registrati, che si traducono in una violazione dell'obbligo di tutela di affidabilità per il contribuente.

Altro caso abnorme posto all'attenzione del Garante è stato quello di acquirenti di beni mobili registrati in sede di asta giudiziaria che, al momento di ricevere l'atto di assegnazione, rilevano che il mezzo da loro acquistato e pagato integralmente, è soggetto al fermo amministrativo.

Tutti i casi sopra elencati fanno emergere quanto sia confusa e problematica la situazione della fase di riscossione, situazione certamente creatasi nel tempo ed ereditata dalla Gerit s.p.a. del Gruppo Riscossione s.p.a., ora Equitalia s.p.a.

In tutti i casi segnalati il Garante si è attivato, prendendo i necessari contatti con i responsabili del servizio, che hanno mostrato disponibilità a collaborare per sanare tutte quelle situazioni abnormi che affliggono oltre misura il contribuente e che in sostanza ostacolano grandemente l'opera di costruzione del rapporto di fiducia fisco-contribuente”. Fin qui la relazione al 1° semestre 2007.

Ebbene, dispiace dover constatare che lo spirito di collaborazione dell'Agente della riscossione si è molto affievolito, tanto da indurre il Garante a dover puntualizzare in una sua lettera, relativa ad una pratica simile ad altre, quanto segue:

“Abbiamo ricevuto la Vs. del 4/10/2007. La stessa ci sorprende per due ordini di motivi: il primo quando si afferma che ‘secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di avvenuta notifica del verbale di accertamento, dato questo che non è a conoscenza dell'Agenzia di riscossione’. Sembra, infatti, al Garante che l'Agente non possa prescindere da tale conoscenza.

E' appena il caso di ricordare che l'Agente della Riscossione, Equitalia S.p.A., in quanto partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'I.N.P.S., è una emanazione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato ed in quanto tale deve improntare la sua azione al principio della trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti con il contribuente. Ne consegue che ove l'Agente non abbia la certezza della validità della sua azione dovrebbe procedere alla eliminazione di quelle pretese, suscettibili di essere contrastate dal contribuente in sede giudiziaria per l'ottenimento del risarcimento del danno, ivi compreso quello esistenziale, oltre al pagamento delle spese legali, che andrebbero a gravare sull'agente. Il che potrebbe suscitare anche l'interessamento della Corte dei Conti. Il secondo motivo è quello che da tale lettera non è dato di conoscere il nome e cognome dell'estensore della lettera stessa.

Il che contrasta con l'art. 15 della legge 15/03/1997 n. 9 che impone l'obbligo della sottoscrizione personale degli atti; con la legge 212/2000 (motivazione e trasparenza

degli atti e comunicazione degli uffici tributari); con la Legge 241/1990 (Principi generali dell'attività amministrativa)'' .

Ritiene il Garante opportuno che il Parlamento ed il Governo svolgano un'indagine conoscitiva sull'operato dell'Equitalia S.p.A e sui rapporti tra quest'ultima e i precedenti Agenti della Riscossione (banche ed altri).

Non si può, infatti, accettare che i contribuenti, per non introdursi nel pericoloso tunnel kafkiano di un contenzioso tributario, siano indotti a pagare somme non dovute, soprattutto se queste non sono di rilevante entità.

Nel rapporto Fisco-contribuente lo Stato e chi per esso non può trarre giovamento dalla situazione di debolezza della controparte. E' questo un elementare principio che, se attuato, produce, da parte del cittadino rispetto per lo Stato.

Da ultimo, dal canto suo, il Garante ha avviato un'indagine, rivolta a conoscere da parte degli enti gestori della riscossione della Regione Lazio, i seguenti dati:

- il numero dei provvedimenti di fermo amministrativo e di ipoteca effettuati nel periodo dal 01/01/2007 al 30/09/2007;
- l'esito degli stessi, differenziando il numero di quelli definiti con l'effettuazione del pagamento da parte del contribuente dal numero di quelli definiti a fronte di annullamento su istanza di autotutela.
- notizia circa l'importo complessivo relativo al carico erariale riferito sia ai provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati che a quelli di ipoteca sui beni immobili.

**IL TETTO SUGLI STIPENDI DEI MANAGER PUBBLICI:
UN ESEMPIO DI MORALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.**

Si è più volte ripetuto che il rapporto di fiducia Fisco-contribuente si rafforza quando la spesa pubblica si basa sul principio dell'equità. E, certamente, sembra ai contribuenti e per essi al Garante che fissare un tetto pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Cassazione (274.000 euro) sia più che equo, senza considerare che, facendo un semplice confronto con il vicino Stato francese, nemmeno il Presidente della Repubblica di quest'ultimo Stato percepisce un compenso del genere, raggiungendo la cifra di 240.000 euro annui, dopo l'ultimo adeguamento.

Contro tale tetto di spesa si argomenta, guardando al mercato, che se nel settore pubblico vogliamo i migliori, dobbiamo pagarli quanto li pagherebbe il privato e che, se non lo facciamo, rechiamo danno al settore pubblico. Con molta efficacia è stato opposto che se ciò fosse vero fino in fondo, non dovremmo, però, avere un pubblico nelle condizioni comatose in cui invece si trova.

Si dice, altrettanto efficacemente che un'impresa privata ha una missione molto ben definita: vendere e fare profitto. Ma che così non è per il soggetto pubblico, la cui missione è molto più complessa in quanto coinvolge in misura determinante elementi di messaggio, di immagine, di contributo alla formazione di un consenso che va molto al di là del mercato specifico in cui il soggetto pubblico opera.

D'altra parte, si aggiunge, in un Paese in cui milioni di famiglie sono sotto la soglia di povertà e altri milioni in una fascia contigua, in cui milioni di giovani vivono una vita lavorativa precaria non è accettabile che il soggetto pubblico conceda retribuzioni d'oro ai suoi managers.

Aggiunge il Garante che per chi opera nel settore pubblico il compenso può essere importante ma non deve essere determinante. In altri termini, chi opera nel settore pubblico deve avere nel proprio intimo un profondo senso del servizio alla collettività, il solo che può dare spessore e nobiltà al proprio operare.

Conclusivamente: ben vengano altri esempi di moralizzazione della spesa pubblica!

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE:
UN PROBLEMA IN VIA DI SOLUZIONE.**

Fin dal 2002, prima con la relazione al Ministro dell'Economia e poi con quella annuale al Parlamento ed al Governo, il Garante del Lazio ha sollecitato l'attenzione sulla Commissione Tributaria Centrale, un organismo con un carico di pratiche pendenti oltre le 300.000 e con una produttività di poco più di diecimila decisioni all'anno.

Con l'occasione, il Garante suggeriva la creazione di sezioni-stralcio presso le Commissioni Tributarie Regionali, utilizzando giudici di quest'ultime.

Finalmente, la Finanziaria 2008 affronta questo problema, offrendo una soluzione più che condivisibile.

Tuttavia, questo rappresenta un primo passo. L'altro da compiere, ad avviso del Garante, è quello di fornire ai contribuenti una giustizia tributaria più adeguata, creando giudici a tempo pieno. A tal fine, per comodità di lettura, si allega uno stralcio di una precedente relazione, che esprime il pensiero del Garante del Lazio sull'argomento (All.1).

IL PREAVVISO DEL FERMO AMMINISTRATIVO – NECESSITA' DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO

Come è noto il fermo amministrativo è disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 (riscossione delle imposte sui redditi) in base al quale, qualora siano inutilmente decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti presso i pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate ed alla Regione di residenza.

E' noto anche che, dopo vari interventi, la norma è stata modificata dal D.Lgs. n. 193/2001 che ha determinato il potere di disporre del fermo a favore del concessionario per la riscossione e la possibilità di applicare tale strumento anche senza avere precedentemente esperito il pignoramento, con ciò assumendo, di fatto, più i connotati di una misura sanzionatoria che di una misura cautelare.

Il problema che si prospetta, però, non è quello del fermo ma del preavviso del fermo e della sua impugnabilità e cioè di quell'atto con cui si invita il contribuente al pagamento di somme dovute all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla notifica dello stesso, trascorsi i quali il fermo amministrativo assume piena efficacia mediante iscrizione presso i pubblici registri.

In proposito, una recente giurisprudenza ha ritenuto impugnabile il preavviso in quanto il fermo sarebbe in realtà già disposto con l'emanazione del preavviso stesso, essendo possibile l'iscrizione del fermo sul pubblico registro automobilistico, decorsi 20 giorni dalla notifica del preavviso. Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza, nel

preavviso sono indicati tutti quegli elementi tipici degli atti amministrativi impugnabili nonché il termine di 60 giorni per l'impugnazione, decorrenti dalla notifica del preavviso e non dal ventesimo giorno successivo. La stessa giurisprudenza ha poi ritenuto il ricorso al preavviso di fermo come un esercizio di pressioni estorsive sul contribuente, pressioni aggravate dal fatto che il concessionario percepisce una percentuale su quanto riscosso, a danno del contribuente che si vede bloccare l'uso dei beni (ad esempio autovetture) indispensabili alla produzione del proprio reddito.

Altra giurisprudenza, invece, è di contrario avviso. Essa si basa sull'assunto che l'art. 19, comma 1 lettera e-ter, del decreto sul contenzioso tributario prevede l'impugnabilità dell'atto di fermo amministrativo ma non anche del relativo preavviso, palesandosi questo quale atto a efficacia differita, ritenuto anche dalla dottrina prevalente come un semplice documento informativo non impugnabile.

Ritiene il Garante necessario intervenire legislativamente per superare una situazione indubbiamente balorda e confusa quale quella venutasi a creare (preavviso di fermo, incertezza sulla sua impugnabilità, fermi amministrativi che restano bloccati per parecchio tempo rendendo inutilizzabili beni mobili che nel frattempo si deprezzano con il trascorrere del tempo ecc.).

Un'ipotesi di soluzione potrebbe essere la seguente:

- notifica obbligatoria del preavviso di fermo;
- sua impugnabilità entro 60 giorni davanti al giudice tributario;
- fermo definitivo se manca l'impugnazione del preavviso;

- in caso di impugnazione riservare la definitività del fermo al giudice tributario alla prima udienza di trattazione;
- decadenza del fermo definitivo se non viene fatta l'istanza di vendita del bene mobile registrato entro 90 giorni.

**LA TARSU DEL COMUNE DI CASSINO, LA GOSAT SPA
(CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE) E LA
CONFCONSUMATORI – NECESSITA' DI INDAGINI FISCALI**

La Confconsumatori, Confederazione Generale dei Consumatori – Federazione Provinciale di Frosinone ha chiesto l'intervento del Garante del Lazio, chiedendo che vengano adottate tutte le iniziative e/o i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione che si è venuta a creare nel Comune di Cassino in merito alla TARSU.

Espone la Confconsumatori che il Comune di Cassino (FR), con delibera del 20 ottobre 2006, procedeva all'aggiornamento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per l'anno 2006, adottando un aumento generalizzato del 100% a far data dall' 1/1/2006 e che sulla scorta della succitata delibera il Comune notificava l'avviso di pagamento relativo all'adeguamento della TARSU 2006, che trovava contestazione da parte dei cittadini di Cassino.

Espone ancora la Confconsumatori che attualmente, invece, il Concessionario per la Riscossione GOSAF SpA, incaricato dal Comune di Cassino, provvede alla notifica della cartella di pagamento, intimando che “ il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre (dieci giorni circa dopo la ricezione della stessa) con l'avvertimento che trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio di spese, di sanzioni e interessi”.

Prosegue la Confconsumatori sostenendo l'illegittimità della delibera dal Comune di Cassino per violazione dell'art. 3 dello Statuto del Contribuente e per violazione del riparto di competenze tra Consiglio e Giunta ex art. 42 e 48 TUEL.

Ritiene il Garante che, al di là delle questioni di diritto, la situazione prospettata si presenta alquanto anormale. Basti considerare i seguenti dati: negli ultimi sei anni il costo dei servizi idrici è cresciuto del 25,5%; quello dei rifiuti del 25,8%; quello dell'energia (+21,1%); quello del gas (+25,7%); quello del trasporto (+22,6%).

E', quindi, sorprendente che nel Comune di Cassino ci sia stato un aumento del 100%.

E', perciò, urgente intervenire legislativamente per frenare i comportamenti degli amministratori locali poco interessati ad avere un rapporto equilibrato con i propri utenti-contribuenti.

Il Garante è a conoscenza del disegno di legge governativo (proposta Lanzillotta) che in qualche modo potrebbe essere funzionale alla finalità di cui sopra ma è altrettanto consapevole degli ostacoli che si frappongono a tale disegno di legge e dei tempi lunghi che esso potrebbe richiedere per realizzarsi.

Nel frattempo, però, tornando al problema TARSU di Cassino ed al fatto che i cittadini di tale Comune vivono tale spropositato aumento come un sopruso, con probabili risvolti di ordine pubblico, è necessario, ad avviso del Garante, avviare approfondite indagini fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia

di Finanza sia sul Comune che sulla Gosaf SpA, al fine di contribuire alla chiarificazione della situazione venutasi a creare.

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1, N. 7 DEL DPR 29/9/1973 N. 600 e DELL'ART. 51, COMMA 2, N. 7 DEL DPR 26/10/1972 N. 633.

Alcune società, premesso che si occupano esclusivamente delle partecipazioni di imprese che svolgono attività industriale, che, pertanto, risultano regolarmente iscritte nella sezione speciale dell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 01709/93 n. 385; che, in ottemperanza di quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2005, si sono dotate di una casella di posta elettronica certificata, al fine di procedere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative ai rapporti di natura finanziaria; tutto ciò premesso, le società lamentano di aver ricevuto per il tramite di tale posta elettronica migliaia di richieste di informazioni in merito a indagini finanziarie e che continuano a riceverne in quantità rilevante. Nel merito, le società hanno fatto rilevare che in quanto holding e sub-holding di partecipazione appartenente ad un gruppo familiare, intrattengono rapporti finanziari esclusivamente con le società del gruppo di appartenenza e con gli istituti di credito (con quest'ultimi, per le normali e fisiologiche esigenze connesse allo svolgimento della propria attività), così come dettagliatamente indicato nelle comunicazioni che vengono regolarmente effettuate all'Anagrafe Tributaria. Con la conseguenza, sostengono le società, che risulta del tutto inspiegabile

l'elevatissimo numero di richieste di informazione pervenute, richieste riguardanti soggetti con i quali le società non intrattengono o hanno mai intrattenuto rapporti finanziari di qualsiasi genere.

Naturalmente, lamentano le società, tale elevatissimo numero di richieste ha comportato rilevanti problemi di natura amministrativa a causa di necessità di dedicare degli impiegati esclusivamente all'attività di risposta alle richieste. Risposte che non si riescono a dare nei tempi dovuti e con la conseguenza di vedersi applicare sanzioni. In proposito, rammentano le società, la sanzione amministrativa comminabile va da un minimo di 2.065 euro ad un massimo di 20.658 euro e che in un caso specifico un ufficio delle entrate ha addirittura ritenuto opportuno comminare una sanzione pari al doppio del minimo, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs n. 472 del 1997, considerando gravi e pericolose le omissioni contestate.

Il Garante rileva come nei casi denunciati gli uffici abbiano esagerato e disatteso anche le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, che ha sollecitato gli uffici a utilizzare lo strumento istruttorio della procedura telematica coerentemente con le indispensabili necessità della specifica indagine.

Bisogna dare atto all'Agenzia delle Entrate che, con provvedimento 12 novembre ha stabilito la possibilità per gli operatori finanziari di dare le risposte che attestano l'insussistenza di un rapporto con un contribuente in un'unica spedizione mensile. Tale possibilità di accorpamento partirà dal 1 gennaio 2008 con un rodaggio che porterà a regime il sistema a partire da

aprile 2008. L'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate è scaturita dalla constatazione che secondo gli ultimi dati il numero delle risposte era di ben 3.397.500, delle quali però le negative erano 3.346.493 e solo 21.061 quelle positive, con evidente spreco di ore di lavoro per gli uffici e per gli intermediari. Viceversa, con la possibilità di accorpamento i tempi di gestione e quindi dei costi si ridurranno sia per il Fisco che per i contribuenti.

Quanto alle sanzioni, è vero che l'Agenzia ha inviato agli uffici una lettera per invitarli alla cautela nella loro applicazione considerando le dimensioni degli intermediari che in qualche caso ha portato piccole holding a ricevere tutte le richieste come avviene di regola per le banche, ma è anche vero che essendo le sanzioni irrogate dagli uffici periferici spetta a questi ultimi valutare.

E' opportuno, perciò ad avviso del Garante, un intervento del sig. Ministro sull'Agenzia delle Entrate perché nel periodo di prima applicazione del sistema istruttorio di cui si discute le sanzioni vengono applicate per tutti gli operatori al minimo.

**INDAGINE CONDOTTA DAL GARANTE PER VERIFICARE
L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO DA PARTE DELLE
PROVINCE E DEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO.**

L'indagine condotta per verificare se le Province e i Comuni della Regione Lazio

(5+ 378) hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti ed atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla legge n. 212/2000, così come previsto dall'art.1, ha avuto, ad oggi, l'esito come da elenco allegato (All.2)

ALLEGATI.All.n. 1COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

In una precedente relazione scrivevamo quanto segue:

“ Il D.Lgs. n.545/92 prevede il seguente organico: 5.550 componenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali; 2.934 componenti presso le Commissioni Tributarie Regionali. Totale: 8.484.

Nella direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente i compensi, inviata al Dipartimento per le Politiche Fiscali e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si legge quanto segue:

“Il graduale processo di riforma delle norme tributarie e dell'Amministrazione Finanziaria è stato accompagnato da un parallelo cambiamento del procedimento avanti le Commissioni Tributarie che ha visto, tra l'altro, la riduzione da tre a due dei gradi di merito, l'istituzione di una fase cautelare volta ad ottenere la sospensione nei casi più gravi dell'esecutività dell'atto impositivo, la possibilità di porre in esecuzione il giudicato anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Questi fattori, uniti ai provvedimenti diretti a prevenire e contenere il contenzioso, hanno comportato una minore litigiosità, ma, contestualmente, una maggiore complessità dei ricorsi che richiedono un notevole impegno sia in sede di esame che di stesura delle decisioni da parte dei Giudici tributari. Fenomeno, questo, destinato ad accentuarsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001 n.448,

che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la cognizione di tutte le controversie in materia, comprese quelle relative ai contributi doganali.

I Giudici Tributari, pertanto, sono chiamati a dirimere controversie che comportano un'alta qualificazione, preparazione e professionalità”.

Il Garante del Lazio, premesso che l'alta qualificazione, preparazione e professionalità possono essere ottenute solo con un costante aggiornamento che assorbe molto tempo, considerati i continui cambiamenti della materia tributaria, ritiene che l'attuale sistema non sia soddisfacente per i seguenti motivi:

- a) i giudici di carriera (ordinari, amministrativi, contabili, militari) che fanno parte delle Commissioni Tributarie e che svolgono in linea di massima le funzioni di Presidente e di vice-Presidente di sezione non possono dedicare molto tempo alla funzione giurisdizionale tributaria, essendo oberati dalla mole e dall'arretrato dei processi loro assegnati nei rispettivi ambiti di “provenienza”;
- b) Gli altri giudici, c.d. “laici”, provengono da varie categorie: avvocati, contabili, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori commercialisti, ragionieri, dipendenti civili dello Stato, Ufficiali della Guardia di Finanza in pensione, iscritti all'albo dei revisori, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari. Tali soggetti, considerato anche il modesto trattamento economico, non sempre sono disponibili al “notevole impegno” sia in sede di esame che di stesura delle decisioni, conseguenti a ricorsi sempre più complessi.

Possibili rimedi

Nominare giudici tributari a tempo pieno. I componenti dovrebbero essere scelti tra avvocati e dottori commercialisti che abbiano esercitato per almeno 5 anni per la nomina nella C.T.P. e per 10 anni per quella nella C.T.R., utilizzando le tabelle “E” ed “F” annesse al Dlgs. n:545/92.

Una volta nominati, questi dovrebbero essere destinati in Province diverse da quelle in cui hanno esercitato la loro professione. L’organico non dovrebbe superare il numero complessivo di 1.260 unità, di cui 840 destinati alla C.T.P. e 420 alla C.T.R.

Il costo per i giudici a tempo pieno, anche se comportante un limitato incremento rispetto all’attuale costo dei giudici a tempo parziale, verrebbe ampiamente coperto dalla riduzione delle spese concernenti le strutture edilizie e le attrezzature varie.

Si pensi al semplice fatto che mentre ora le sezioni previste sono 1.414 per cui occorrono almeno 1.414 stanze di segreteria, nella soluzione prospettata le stanze sarebbero solamente 210.

La Presidenza delle Commissioni, 103 per le Provinciali e 21 per le Regionali, potrebbe essere affidata a Magistrati togati in pensione.

La gestione di tutta l’operazione potrebbe essere affidata all’attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, anche in correlazione al fatto che i giudici tributari attualmente impiegati a tempo parziale e che furono insediati il 1° aprile 1996 durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni. (art.11, 1° comma, D.Lgs. N. 545/92).

Nè vanno sottaciuti altri vantaggi, quali quelli di conseguire dai giudici togati attualmente impiegati nella giustizia tributaria, con relativa perdita di ore di lavoro, una maggiore produttività negli ambiti di provenienza.

Nell'anno 2005, come è noto, il legislatore ha esteso la competenza delle Commissioni. In altri termini, ancora una volta è stata ampliata la giurisdizione dei giudici tributari, che dovrebbero decidere oltre che sull'imposta di ogni genere e specie, comunque denominate, anche le controversie sul canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, anche le vertenze concernenti l'imposta o il canone comunale per la pubblicità e il diritto per le pubbliche affissioni.

Quindi, anche per le entrate degli enti locali, di natura tributaria o patrimoniale (come il COSAP o il canone sulla pubblicità) l'impugnazione dei provvedimenti dovrà essere proposta alle Commissioni tributarie. Così stando le cose, si rende ancora più pressante, ad avviso del Garante, la creazione dei giudici tributari a tempo pieno nel senso auspicato nella precedente relazione. Il giudice a tempo pieno è quello che può garantire una maggiore professionalità. Allo stesso modo, ritiene il Garante, che l'interesse dei contribuenti sia quello di avere una rappresentanza in giudizio, la più qualificata possibile.

Interesse che può essere maggiormente garantito da Avvocati e Dottori Commercialisti, che possono vantare anche la qualifica di revisori contabili”.

E' compito del Garante operare, nell'ottica della realizzazione del rapporto di fiducia tra Fisco e Contribuente, affinché le risorse prelevate dalle tasche di quest' ultimo vengano spese nel miglior modo possibile.

Nella specie, il Garante è convinto che si possa e si debba realizzare una giustizia tributaria più efficiente e meno costosa di quella attuale.

E', pertanto, disponibile a confrontarsi con gli organi ministeriali sul tema prospettato.

Come è noto nel 2006 la giurisdizione delle Commissioni Tributarie è stata estesa alle iscrizioni ipotecarie su immobili e ai provvedimenti di fermo amministrativo dei beni mobili registrati. Tale estensione comporterà un ovvio aumento del contenzioso tributario, non tale tuttavia da ingrossare sensibilmente i dati disponibili sull'attività giurisdizionale delle Commissioni al 31/XII/2005. E, precisamente, i seguenti:

- Totale ricorsi sopravvenuti nel 2005, nelle Commissioni Provinciali: 255.276.
- “ “ “ “ “ “ “ Regionali: 45.678.

Ebbene, ipotizzando un numero di ricorsi di 260.000 in un anno presso le Commissioni Provinciali, con una produttività media di duecento decisioni all'anno per ciascun giudice si ottiene che le Commissioni Provinciali dovrebbero contare su 1.300 giudici; mentre ipotizzando un numero di ricorsi di 50.000 presso le

Commissioni Regionali, con una identica produttività media di duecento decisioni all'anno per ciascun giudice, si otterrebbe che le Commissioni Regionali dovrebbero contare su 250 giudici.

(ALL. 2)

Hanno risposto positivamente i seguenti Enti:

- Comune di ANGUILLARA SABAZIA
- Comune di ARICCIA
- Comune di CARPINETO ROMANO
- Comune di CASTEL MADAMA
- Comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO
- Comune di CERVARA DI ROMA
- Comune di CERVETERI
- Comune di CIVITAVECCHIA
- Comune di FONTE NUOVA
- Comune di FRASCATI
- Comune di GALLICANO NEL LAZIO
- Comune di LANUVIO
- Comune di LARIANO
- Comune di LICENZA
- Comune di MENTANA
- Comune di MONTEROTONDO
- Comune di NEMI
- Comune di NETTUNO
- Comune di OLEVANO ROMANO
- Comune di PALESTRINA

- Comune di PALOMBARA SABINA
- Comune di ROCCA DI CAVE
- Comune di ROCCA DI PAPA
- Comune di ROCCAGIOVINE
- Comune di ROIATE
- Comune di ROMA
- Provincia di ROMA
- Comune di SACROFANO
- Comune SAMBUCI
- Comune di SAN CESAREO
- Comune di SAN POLO DEI CAVALIERI
- Comune di SANT'ANGELO ROMANO
- Comune di TREVIGNANO ROMANO
- Comune di VALMONTONE
- Comune di VELLETRI
- Comune di VICOVARO

- Comune di ACQUAFONDATA
- Comune di ALATRI
- Comune di AMASENO
- Comune di AQUINO
- Comune di ARCE

- Comune di ATINA
- Comune di AUSONIA
- Comune di CASALATTICO
- Comune di CASTELLIRI
- Comune di CECCANO
- Comune di CEPRANO
- Comune di CERVARO
- Comune di COLLEPARDO
- Comune di COLLE SAN MAGNO
- Comune di ESPERIA
- Comune di FERENTINO
- Comune di FONTANA LIRI
- Comune di FONTECHIARI
- Comune di GALLINARO
- Comune di GIULIANO DI ROMA
- Comune di ISOLA DEL LIRI
- Comune di PATRICA
- Comune di PIGNATARO INTERAMNA
- Comune di POFI
- Comune di PALIANO
- Comune di PIGLIO
- Comune di PONTECORVO

- Comune di RIPI
- Comune di ROCCASECCA
- Comune di SAN BIAGIO SARACINESCO
- Comune di SAN DONATO VAL DI COMINO
- Comune di SERRONE
- Comune di SGURGOLA
- Comune di SORA
- Comune di SUPINO
- Comune di STRANGOLAGALLI
- Comune di TERELLE
- Comune di VALLECORSA
- Comune di VILLA SANTO STEFANO
- Comune di VITICUSO

- Provincia di LATINA
- Comune di APRILIA
- Comune di MAENZA
- Comune di SEZZE

- Comune di BORGO VELINO
- Comune di TORRICELLA IN SABINA
- Comune di ORVINIO

- Comune di PESCOROCCHIANO
- Comune di RIVODUTRI
- Comune di SCANDRIGLIA
- Provincia di RIETI
- Comune di ACQUAPENDENTE
- Comune di CANINO
- Comune di GROTTI DI CASTRO
- Comune di MONTALTO DI CASTRO
- Comune di MONTE ROMANO
- Comune di MONTEFIASCONE
- Comune di ORTE
- Comune di PIANSANO
- Comune di SAN LORENZO NUOVO

Hanno risposto negativamente i seguenti Enti:

- Comune di AGOSTA
- Comune di ANTICOLI CORRADO
- Comune di CAMERATA NUOVA
- Comune di CAMPAGNANO DI ROMA
- Comune di CANALE MONTERANO
- Comune di CASAPE

- Comune di CASTEL GANDOLFO
- Comune di CASTELNUOVO DI PORTO
- Comune di CAVE
- Comune di CERVETERI
- Comune di CINETO ROMANO
- Comune di COLONNA
- Comune di FIUMICINO
- Comune di GENAZZANO
- Comune di GERANO
- Comune di GORGA
- Comune di JENNE
- Comune di LADISPOLI
- Comune di MAGLIANO ROMANO
- Comune di MARANO EQUO
- Comune di MARCELLINA
- Comune di MONTEFLAVIO
- Comune di MONTELANICO
- Comune di MORLUPO
- Comune di NEROLA
- Comune di POLI
- Comune di RIOFREDDO
- Comune di ROCCA CANTERANO

- Comune di ROCCAGIOVINE
- Comune di ROCCA SANTO STEFANO
- Comune di ROVIANO
- Comune di SANTA MARINELLA
- Comune di SANT'ORESTE
- Comune di SARACINESCO
- Comune di SUBIACO
- Comune di SEGNI
- Comune di TOLFA
- Comune di TORRITA TIBERINA
- Comune di VALLEPIETRA
- Comune di VALLINFREDA
- Comune di VIVARO ROMANO

- Comune di FROSINONE
- Comune di ALVITO
- Comune di ANAGNI
- Comune di ARNARA
- Comune di ARPINO
- Comune di BELMONTE CASTELLO
- Comune di BROCCOSTELLA
- Comune di CAMPOLI APPENNINO

- Comune di CASTRO DEI VOLSCI
- Comune di CORENO AUSONIO
- Comune di FUMONE
- Comune di PASTENA
- Comune di PESCOSOLIDO
- Comune di PICINISCO
- Comune di PICO
- Comune di SAN GIOVANNI
- Comune di SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO
- Comune di SAN VITTORE DEL LAZIO
- Comune di SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
- Comune di SETTEFRATI
- Comune di VILLA LATINA

- Comune di BASSIANO
- Comune di CAMPODIMELE
- Comune di FONDI
- Comune di MONTE SAN BIAGIO
- Comune di SABAUDIA
- Comune di SPIGNO SATURNIA
- Comune di TERRACINA

- Comune di ACCUMULI
- Comune di AMATRICE
- Comune di CASTEL SANT'ANGELO
- Comune di CONTIGLIANO
- Comune di GRECCIO
- Comune di VACONE
- Comune di LEONESSA
- Comune di LONGONE SABINO
- Comune di MICIGLIANO
- Comune di MOMPEO
- Comune di MONTEBUONO
- Comune di MONTOPOLI DI SABINA
- Comune di PAGANICO SABINO
- Comune di POGGIO SAN LORENZO
- Comune di ROCCA SINIBALDA
- Comune di SALISANO
- Comune di TARANO

- Provincia di VITERBO
- Comune di BAGNOREGIO
- Comune di BARBARANO ROMANO
- Comune di BOMARZO

- Comune di CANEPINA
- Comune di CAPRANICA
- Comune di CELLERE
- Comune di CIVITELLA D'AGLIANO
- Comune di MARTA
- Comune di MONTEROSI
- Comune di ORIOLO ROMANO
- Comune di TUSCANIA

Non hanno ancora risposto:

- Comune di AFFILE
- Comune di ALBANO LAZIALE
- Comune di ALLUMIERE
- Comune di ANZIO
- Comune di ARCINAZZO ROMANO
- Comune di ARDEA
- Comune di ARSOLI
- Comune di ARTENA

- Comune di BELLEGRA
- Comune di BRACCIANO
- Comune di CANTERANO
- Comune di CAPENA
- Comune di CAPRANICA PRENESTINA
- Comune di CERRETO LAZIALE
- Comune di CIAMPINO
- Comune di CICILIANO
- Comune di CIVITELLA SAN PAOLO
- Comune di COLLEFERRO
- Comune di FIANO ROMANO
- Comune di FILACCIANO
- Comune di FORMELLO
- Comune di GAVIGNANO
- Comune di GENZANO DI ROMA
- Comune di GROTTAFERRATA
- Comune di GUIDONIA MONTECELIO
- Comune di LABICO
- Comune di MANDELA
- Comune di MANZIANA
- Comune di MARINO
- Comune di MAZZANO ROMANO

- Comune di MONTE COMPATRI
 - Comune di MONTE PORZIO CATONE
 - Comune di MONTELIBRETTI
 - Comune di MONTORIO ROMANO
 - Comune di MORICONE
 - Comune di NAZZANO
 - Comune di PERCILE
 - Comune di PISONIANO
 - Comune di POMEZIA
 - Comune di PONZANO ROMANO
 - Comune di RIANO
 - Comune di RIGNANO FLAMINIO
 - Comune di ROCCA PRIORA
 - Comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA
 - Comune di SAN VITO ROMANO
 - Comune di TIVOLI
 - Comune di ZAGAROLO
-
- Provincia di FROSINONE
 - Comune di ACUTO
 - Comune di BOVILLE ERNICA
 - Comune di CASALVIERI

- Comune di CASSINO
- Comune di CASTELNUOVO PARANO
- Comune di CASTROCIELO
- Comune di COLFELICE
- Comune di FALVATERRA
- Comune di FILETTINO
- Comune di FIUGGI
- Comune di FROSINONE
- Comune di GUARCINO
- Comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
- Comune di MOROLO
- Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO
- Comune di POSTA FIBRENO
- Comune di ROCCA D'ARCE
- Comune di SAN GIORGIO A LIRI
- Comune di SANT'APOLLINARE
- Comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO
- Comune di SANTOPADRE
- Comune di TORRE CAJETANI
- Comune di TORRICE
- Comune di TREVI NEL LAZIO
- Comune di TRIVIGLIANO

- Comune di VALLEMAIO
- Comune di VALLEROTONDA
- Comune di VEROLI
- Comune di VILCALVI
- Comune di VICO NEL LAZIO
- Comune di VILLA SANTA LUCIA

- Comune di CASTELFORTE
- Comune di CISTERNA DI LATINA
- Comune di CORI
- Comune di FORMIA
- Comune di GAETA
- Comune di ITRI
- Comune di LATINA
- Comune di LENOLA
- Comune di MINTURNO
- Comune di NORMA
- Comune di PONTINIA
- Comune di PONZA
- Comune di PRIVERNO
- Comune di PROSEDI
- Comune di ROCCA MASSIMA

- Comune di ROCCAGORGA
- Comune di ROCCASECCA DEI VOLSCI
- Comune di SAN FELICE CIRCEO
- Comune di SANTI COSMA E DAMIANO
- Comune di SERMONETA
- Comune di SEZZE
- Comune di SONNINO
- Comune di SPERLONGA
- Comune di VENTOTENE

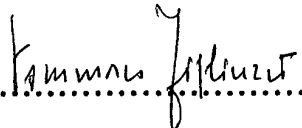
- Comune di ANTRODOCO
- Comune di ASCREA
- Comune di BELMONTE IN SABINA
- Comune di BORBONA
- Comune di BORGOROSE
- Comune di CANTALICE
- Comune di CANTALUPO IN SABINA
- Comune di CASAPROTA
- Comune di CASPERIA
- Comune di CASTEL DI TORA
- Comune di CASTELNUOVO DI FARFA
- Comune di CITTADUCALE

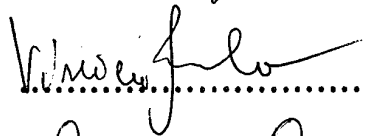
- Comune di CITTAREALE
- Comune di COLLALTO SABINO
- Comune di COLLE DI TORE
- Comune di COLLEGIOVE
- Comune di COLLEVECCHIO
- Comune di COLLI SUL VELINO
- Comune di CONCERVIANO
- Comune di CONFIGNI
- Comune di COTTANELLO
- Comune di FARA IN SABINA
- Comune di FIAMIGNANO
- Comune di FORANO
- Comune di FRASSO SABINO
- Comune di TORRI IN SABINA
- Comune di TURANIA
- Comune di VARCO SABINO
- Comune di LABRO
- Comune di MAGLIANO SABINA
- Comune di MARCETELLI
- Comune di MONTASOLA
- Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
- Comune di MAGLIANO SABINA

- Comune di MARCETELLI
- Comune di MONTASOLA
- Comune di MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
- Comune di MONTELEONE SABINO
- Comune di MONTENERO SABINO
- Comune di MORRO REATINO
- Comune di NESPOLO
- Comune di PETRELLA SALTO
- Comune di POGGIO BUSTONE
- Comune di POGGIO CATINO
- Comune di POGGIO MIRTETO
- Comune di POGGIO MOIANO
- Comune di POGGIO NATIVO
- Comune di POSTA
- Comune di POZZAGLIA SABINA
- Comune di RIETI
- Comune di RIVODUTRI
- Comune di ROCCANTICA
- Comune di SELCI
- Comune di STIMIGLIANO
- Comune di TOFFIA

- Comune di ARLENA DI CASTRO
- Comune di BASSANO IN TEVERINA
- Comune di BASSANO ROMANO
- Comune di BLERA
- Comune di BOLSENA
- Comune di CALCATA
- Comune di CAPODIMONTE
- Comune di CAPRAROLA
- Comune di CARBOGNANO
- Comune di CASTEL D'ELIA
- Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA
- Comune di CELLENO
- Comune di CIVITA CASTELLANA
- Comune di CORCHIANO
- Comune di FABRICA DI ROMA
- Comune di FALERIA
- Comune di FARNESE
- Comune di GRADOLI
- Comune di GRAFFIGNANO
- Comune di ISCHIA DI CASTRO
- Comune di LATERA
- Comune di NEPI

- Comune di ONANO
- Comune di PROCENO
- Comune di RONCIGLIONE
- Comune di SORIANO NEL CIMINO
- Comune di SUTRI
- Comune di TARQUINIA
- Comune di TESSENNANO
- Comune di VALENTANO
- Comune di VALLERANO
- Comune di VASANELLO
- Comune di VEJANO
- Comune di VETRALLA
- Comune di VIGNANELLO
- Comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
- Comune di VITERBO
- Comune di VITORCHIANO

Dott. Tommaso FIGLIUZZI (Presidente) 

Gen. Vinicio BISCAGLIA (Componente) 

Avv. Giovanni COLECCHIA (Componente) 